

servizi funerari

La forza del mattone

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Libero professionista

L'A.S. 1246, quando verranno lette queste note, sarà con tutta probabilità già legge, e con esso l'articolo 25, che modifica in maniera sostanziale le norme sulle distanze cimiteriali (per il cui testo si rimanda in documentazione).

La grande novità contenuta nel nuovo articolato sta nell'affidamento agli enti locali della titolarità di decidere, con le stesse procedure di approvazione del piano regolatore generale, quanto debba essere mantenuta la zona di rispetto cimiteriale.

L'altra grande innovazione è la possibilità di ridurre tale zona fino a 50 metri dal perimetro del cimitero, come risultante sulla planimetria o di fatto (e questa è una sanatoria implicita per tutti gli ampliamenti cimiteriali che nel tempo non abbiano garantito il rispetto delle distanze), per costruzione di nuovo cimitero, ampliamento dello stesso, per dar esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, indipendentemente dalla dimensione demografica.

Viene pertanto completamente eliminata la procedura speciale contenuta nel "vecchio" articolo 338 del t.u. leggi sanitarie, distinta da quella del piano regolatore, che aveva mantenuto i cimiteri e le zone di rispetto al di fuori delle previsioni di essi, potendo, il piano regolatore, solo prendere atto delle situazioni già definite, tanto che un autorevole commentatore aveva potuto definire i cimiteri "enclaves" urbanistiche.

Una formidabile opportunità per i comuni, se questa legge viene ben applicata, ma un pericolo enorme per la gestione dei cimiteri se prevale la bieca logica del mattone: se cioè prevarranno interessi di espansione dell'abitato a tutto danno della espansione cimiteriale. È bene chiarire che, mentre l'abitato ha una espansione naturale possibile in moltissime altre direzioni, il cimitero è, in genere, costretto ad espandersi solamente nella sua zona di rispetto, e quindi è condizionato da questa per ogni futura espansione.

Difatti nella seconda metà del secolo scorso sono stati pochissimi gli esempi di nuovi insediamenti cimiteriali in Italia, sia per la notevole riduzione del valore economico delle zone circostanti, per la contiguità con una infrastruttura considerata penalizzante dal punto di vista emotivo e scaramantico, sia ancora per le effettive ripercussioni dei vincoli derivanti da aree cimiteriali.

Se quindi prevalesse la forza del mattone su quella della garanzia delle sepolture per le generazioni future, creeremmo serie difficoltà per queste ultime.

Se invece vincessero la logica del mantenimento di area a servizio del cimitero, il primo effetto che ne può derivare è una immediata e notevole possibilità di espansione, soprattutto nei comuni di medio-grandi dimensioni, tenuto conto che contemporaneamente si vanno ad abrogare un paio di commi dell'articolo 57 del d.P.R. 285/90.

La decisione è ora lasciata ad ogni comune, con il determinante vincolo del parere positivo della locale Ausl.

Detto per inciso, scompare uno degli elementi di maggiore interesse che erano stati introdotti dalla legge 30 marzo 2001, n. 130: cioè la possibilità di realizzare ampliamenti cimiteriali o cimiteri *ex novo* per sole urne cinerarie anche nell'abitato o con riduzione totale della zona di rispetto, proprio per la assenza di ragioni igienico sanitarie ostative.

Peccato!